



**Tony Daniele** ha aggiunto 2 nuove foto.  
24 settembre 2017 · 🌐 ▼

**ECCO PERCHE' NON E' ASSOLUTAMENTE UNA GRAVE INGIUSTIZIA !!**

Ritiene il collegio che la conclamata irregolarità amministrativa, sintomo e talora prova della colpevole trascuratezza nella difesa dell'interesse pubblico, quasi come un vero e proprio abbandono della funzione amministrativa, sia oggettivo elemento che, in un contesto territoriale ove i sodalizi mafiosi operano, renda più facilmente permeabili a questi ultimi l'amministrazione della cosa pubblica, e la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità costituisca - a parte la responsabilità dei funzionari- elemento costitutivo della responsabilità "istituzionale" degli organi politici dell'ente locale, rilevante ai fini dell'art.143 T.U.E.L. (cfr. C.d.S. Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583);

per le ragioni indicate, lo scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, il che rende sufficienti elementi indizianti che permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno all'amministrazione pubblica;

**ORDINANZA INTEGRALE :**

<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/ucm?id=VSGTOZF6QMKT2YRUJQH4CHTUA M&q=ORDINANZA+or+SEZIONE+or+3+or+AVVOCATURA+or+DI+or+STATO&fbclid=IwAR0pvTuPU9PzUJ SXpQeZmmR3n7R3LEqTE6-6y7YZRYTNahc48PB9ey0Mb0>

Publicato il 21/09/2017  
N. 03978/2017  
REG.PROV.CAU. N. 05248/2017 REG.RIC.



**ESTRATTO**

## REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

In questa sede, ai fini dell'esame della domanda cautelare, rileva invece, con riferimento al *fumus boni iuris*, il richiamo ad alcuni principi che il collegio ritiene debbano essere ribaditi in materia di scioglimento di consigli comunali per infiltrazioni mafiose:

a) la valutazione dei fatti, degli elementi sintomatici e delle prove raccolte nel corso degli accertamenti ispettivi ai fini della relazione del Ministro dell'Interno, deve essere condotta anche attraverso il collegamento, ove esistente, tra tutti gli elementi evidenziati, e soprattutto non estrapolando questi ultimi, uno per uno, dal contesto che è tipico di aree territoriali in cui vi è accertata presenza di criminalità mafiosa che, nel perseguimento dei profitti e nella ricerca del potere mediante il controllo del territorio, naturalmente cerca di conseguire l'indispensabile strumento della influenza, o del patto, con gli amministratori locali responsabili dell'uso delle risorse e delle attività potenzialmente lucrative per il sodalizio mafioso;

b) la condotta dei funzionari e dei dirigenti amministrativi viene in considerazione quale sintomo della consapevole omissione, da parte degli amministratori locali, del doveroso indirizzo e controllo che a loro compete, e che ove non esercitato lascia aperte ai sodalizi mafiosi locali nuove possibilità di operare e trarre profitti (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. III, 8 giugno 2016, n. 2454).

**Ritiene il collegio, in altri termini, che la conclamata irregolarità amministrativa, sintomo e talora prova della colpevole trascuratezza nella difesa dell'interesse pubblico, quasi come un vero e proprio abbandono della funzione amministrativa, sia oggettivo elemento che, in un contesto territoriale ove i sodalizi mafiosi operano, renda più facilmente permeabili a questi ultimi l'amministrazione della cosa pubblica, e la mancata attivazione di misure per il ripristino della legalità costituisca - a parte la responsabilità dei funzionari - elemento costitutivo della responsabilità "istituzionale" degli organi politici dell'ente locale, rilevante ai fini dell'art. 143 T.U.E.L. (cfr. C.d.S. Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2583);**



c) per le ragioni indicate, lo scioglimento non ha natura sanzionatoria, ma preventiva, il che rende sufficienti elementi indizianti che permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno all'amministrazione pubblica; .....

g) che parimenti la sentenza appellata ha sminuito la portata della sorprendente situazione di illegalità e disordine amministrativo relativa alla gestione delle attività del porto di -OMISSIS-, incluse le biglietterie per i traghetti e le attività di custodia dei moli, anche con la omessa acquisizione di tutte le necessarie certificazioni antimafia; l'erronea valutazione di tale elemento è derivata dalla sottolineata mancanza di prove della ingerenza politica, il che peraltro -come sopra detto- non è affatto necessario ai fini dell'art. 143 T.U.E.L. quando un intero e relevantissimo settore (per una città turistica come -OMISSIS-) come la gestione del porto è caratterizzato da estrema e pervasiva irregolarità, illegittimità e persino carenza delle procedure amministrative occorrenti, con correlata estrema facilità per le cosche locali di profittarne;

In considerazione dei rilievi sopra formulati, pur limitati alla fase cautelare, il Collegio ritiene che prevalga in questa sede l'interesse pubblico generale a mantenere, attraverso la ripresa dell'annullato commissariamento, una netta cesura tra la gestione amministrativa e influenze esterne, sicché a difesa della cittadinanza di -OMISSIS- si pone l'esigenza di ripristinare la legalità in tutti i settori e per tutte le vicende che si sono qui sommariamente richiamate e per le quali la decisione di merito, per cui si può già oggi fissare la data di udienza, condurrà un ancor più approfondito esame. In questi sensi, a parte quanto detto sul "*fumus boni iuris*", il danno prospettato dalle Amministrazioni appellanti è grave ed irreparabile, poiché ogni proseguimento dell'attività di governo della città da parte di una amministrazione locale disciolta sulla base di elementi valutati in questa sede cautelare ben articolati e motivati, determinerebbe un pregiudizio al bene comune della trasparenza, imparzialità e buon andamento, a presidio del quale la Presidenza della Repubblica e il Governo devono porsi in ogni sede;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello cautelare e per l'effetto sospende l'esecutività della sentenza appellata.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 12 dicembre 2017.